

SETTORE

BILANCIO

**ESCLUSA LA REVOCA DELL'ORGANO DI  
CONTROLLO (APPENA) NOMINATO**

RIFERIMENTI

- Art. 379, D.Lgs. n. 14/2019
- Art. 51-bis, DL n. 34/2020
- Risposta interrogazione parlamentare 15.10.2020, n. 3-01842
- Documento di ricerca FNC 15.10.2020
- Informativa SEAC 5.3.2020, n. 71

IN SINTESI

*Il c.d. "Decreto Rilancio" ha ulteriormente differito alla data di approvazione del bilancio 2021 il termine, originariamente fissato al 16.12.2019, e successivamente prorogato alla data di approvazione del bilancio 2019, per la nomina dell'organo di controllo / revisore da parte delle società che hanno superato almeno uno dei "nuovi" limiti dimensionali previsti.*

*Tale differimento, come recentemente evidenziato dal MEF in risposta ad una specifica Interrogazione parlamentare, non "giustifica" la revoca per giusta causa dell'organo di controllo / revisore già nominato nel rispetto delle predette precedenti scadenze.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Con l'entrata in vigore, il 16.3.2019, delle disposizioni contenute nell'art. 379, D.Lgs n. 14/2019, c.d. "Codice della crisi d'impresa", che hanno apportato rilevanti modifiche all'art. 2477, C.c. in materia di revisione e controllo delle società a responsabilità limitata, sono stati introdotti **nuovi limiti dimensionali** cui è collegato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore, peraltro ulteriormente rivisti con il DL n. 32/2019, Decreto c.d. "Sblocca cantieri".

In particolare detto obbligo si realizza qualora sia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti parametri.

Attivo di Stato patrimoniale	→	€ 4.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni	→	€ 4.000.000
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	→	20 unità

Alle società già costituite al 16.3.2019 il comma 3 del citato art. 379 ha concesso 9 mesi (con scadenza quindi il 16.12.2019) per verificare la necessità di adeguare lo statuto e/o nominare l'organo di controllo / revisore, avendo riguardo, ai fini della valutazione dei parametri, agli esercizi 2017 e 2018. In sede di conversione del DL n. 162/2019, Decreto c.d. "1000 proroghe", il termine per la nomina è stato prorogato alla data di approvazione del bilancio 2019 (Informativa SEAC [5.3.2020, n. 71](#)) ossia, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, al 29.4.2020 / 28.6.2020, avendo riguardo, quali esercizi di riferimento, al 2018 e 2019.

Considerata inoltre la previsione dell'art. 106, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", emanata a seguito dell'emergenza COVID-19, che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a prescindere dalla presenza di particolari condizioni / requisiti / "esigenze", la nomina dell'organo di controllo / revisore poteva essere effettuata entro il 28.6.2020.

Con l'art. 51-bis, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" l'obbligo di nomina è stato **ulteriormente differito alla data di approvazione del bilancio 2021**.



L'utilizzo del termine prorogato comporta che la verifica dell'obbligo in esame sia effettuata considerando il superamento di almeno uno dei parametri previsti dal citato art. 2477 negli esercizi 2020 e 2021.

Obbligo nomina organo di controllo per superamento limiti ex art. 2477		
Data di nomina		Esercizi di riferimento
scadenza originaria (D.Lgs. n. 14/2019)	entro il 16.12.2019	2017 - 2018
1° proroga (DL n. 162/2019)	entro l'approvazione del bilancio 2019	2018 - 2019
2° proroga (DL n. 34/2020)	entro l'approvazione del bilancio 2021	2020 - 2021

#### ORGANO DI CONTROLLO GIÀ NOMINATO

In linea generale, al di fuori delle tassative ipotesi di decadenza (con esclusione del decesso / rinuncia) i sindaci / revisori restano in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Ora, a seguito della proroga del termine di nomina alla data di approvazione del bilancio 2021 (che interverrà nel corso del 2022), in dottrina si è sviluppato un ampio dibattito in merito alla sorte dell'organo di controllo / revisore già nominato entro il 16.12.2019 ovvero entro l'approvazione del bilancio 2019. In particolare è stata posta la questione circa la **presenza di una giusta causa di revoca** per "*sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge*".

Una parte della dottrina ha infatti ravvisato la carenza dei requisiti collegata al mutato contesto temporale di riferimento posto che lo "slittamento" del termine ha comportato, come sopra accennato, la modifica degli esercizi da considerare ai fini della verifica dell'obbligo di nomina, ossia 2020 e 2021 anziché

2017 e 2018 ovvero 2018 e 2019; l'incarico già conferito non risulterebbe quindi conforme alle nuove regole e, in quanto tale, potrebbe essere sciolto di comune accordo / revocato da parte della società.



Va considerato che, come stabilito dall'art. 8, DM n. 261/2012, in caso di revoca per giusta causa o dimissioni il soggetto può assumere un nuovo incarico presso la stessa società soltanto decorso un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.

In merito a tale tesi, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel Documento di ricerca 15.10.2020, ha affermato che la stessa



*“non convince appieno, così come non convince la tesi per cui le nuove previsioni di cui all'art. 51-bis ... possano implicare di per sé una circostanza da cui desumere l'intervenuta insussistenza dell'obbligo legale di revisione”.*

Con riguardo alla questione in esame il MEF, con la risposta all'Interrogazione parlamentare 15.10.2020, n. 3-01842, ha chiarito che



*“chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo ... entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini. Per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo, («entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021» ...), ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo medio tempore”.*

Anche alla luce di tale presa di posizione, nel citato Documento la Fondazione perviene alla seguente conclusione



*“il legislatore non ha previsto la revoca dei revisori legali nominati da parte delle società che, in epoca anteriore alla data di pubblicazione dell'art. 51-bis del Decreto «Rilancio», hanno ottemperato agli obblighi di legge. Le nuove previsioni di cui all'art. 51-bis, pertanto, non sembrano rappresentare una circostanza da cui desumere l'intervenuta insussistenza dell'obbligo legale di revisione: non si tratta, infatti, di disposizioni destinate a modificare i parametri dimensionali da cui deriva l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale, bensì, come anche avvalorato dalla recente risposta fornita [dal MEF], di previsioni finalizzate unicamente a dilatare i termini entro cui le società, laddove non vi abbiano già provveduto, possano procedere ad effettuare le prime nomine”.*

Pertanto, sempre secondo la Fondazione:

- ancorché alle parti sia consentito addivenire di comune accordo alla risoluzione consensuale del contratto, in considerazione della finalità di tutela dell'interesse pubblico della revisione legale **“dovrebbero essere evitate situazioni che, non sorrette da adeguate motivazioni come richiede la normativa regolamentare, celino differenti intenti”**;
- anche se l'assenza dell'organo di controllo comporta un **temporaneo risparmio di costi** in capo alla società, **è opinabile che ciò si riveli effettivamente utile** nell'attuale contesto caratterizzato dall'emergenza epidemiologica potendo, al contrario, risultare controproducente.

Infatti, sia negli esercizi interessati da tale situazione che in quelli immediatamente successivi l'organizzazione societaria risulterebbe priva del controllo sulla gestione esercitato dai sindaci o dell'apporto “costruttivo” del revisore legale e, pertanto, sprovvista **“di un importante presidio di legalità e di un altrettanto rilevante strumento per prevenire future insolvenze”**.

Collegio sindacale / revisore nominato entro il 16.12.2019 ovvero entro l'approvazione del bilancio 2019 ai sensi dell'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019



proroga termine di nomina entro l'approvazione del bilancio 2021



NON COSTITUISCE GIUSTA CAUSA DI REVOCA